



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Regionale Marche

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO

Via del Cinema, 5 int. 1 - 61122 PESARO
CENTRALINO: 0721 64291 - FAX: 0721 33057

sito internet: marche.lnd.it
e-mail: cplnd.pesaro@figc.it
pec: pesaro@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 99 del 12/06/2019

SOMMARIO

SOMMARIO	1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	1
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	11
NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	12
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	15
ERRATA CORRIGE	18
ALLEGATI	18

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CU N. 358 DEL 10.06.2019 LND

Si pubblica in allegato il CU in epigrafe relativo alle gare di spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2018/2019.

CU N. 359 DEL 10.06.2019 LND

Si pubblica in allegato il CU n. 137/A della FIGC inerente le modifiche del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C..

CIRCOLARE N. 55 DEL 12.06.2019 - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si pubblica in allegato, per opportuna conoscenza, la circolare n.15-2019 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D. inerente l'oggetto: "**Sport bonus per interventi su campi sportivi – Prima finestra di accesso al credito d'imposta – Comunicato dell'Ufficio dello Sport**".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 10 DEL 31.05.2019

Sono presenti: Cellini (Presidente) – Panichi – Sassaroli – Bottacchiari – De Grandis – Franchellucci – Moretti – Salvatelli – Borroni (CF) – Capretti (C5) – Castellana (Segr.) – Marziali (SGS)

PREMI/INDENNIZZI STAGIONI SPORTIVE 2018/19 E PRECEDENTI

Si invitano le Società a segnalare alla Lega PRO, qualora siano maturati premi/indennizzi a proprio favore, ex artt. 100/3 e 101/7 delle N.O.I.F., inviando una lettera di richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:

tesseramento@lega-pro.com

DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI SUPERIORI PER LE SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO – STAGIONE SPORTIVA 2019-2020

Con riferimento ai CC.UU. n. 45 del 13.10.2018 con rettifica di cui al CU n. 170 del 26.03.2019 e n. 179 del 08.04.2019, si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai campionati di categoria superiore, per le società sportive non aventi diritto, relativi alla stagione sportiva 2019/2020.

Le domande di ammissione ai campionati regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a e 2^a Categoria, Juniores regionale per le SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO, dovranno essere depositate o fatte pervenire al Comitato Regionale Marche, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o a mezzo pec (*in caso di spedizione a mezzo posta la domanda deve pervenire entro 3 giorni immediatamente successivi alla data di scadenza*) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 19,00 DI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019 utilizzando l'allegato modulo, a cui va acclusa la dichiarazione di disponibilità del campo ed il versamento, a titolo di acconto, dell'importo di cui alla tabella seguente:

<i>CAMPIONATI</i>	<i>IMPORTO</i>
ECCELLENZA	2.750,00
PROMOZIONE	2.050,00
1 ^a CATEGORIA	1.450,00
2 ^a CATEGORIA	950,00
JUNIORES REGIONALE	950,00

N.B.

L'omesso versamento dell'acconto della tassa di iscrizione al campionato e la mancata presentazione della dichiarazione di disponibilità del campo comporterà l'automatica esclusione della domanda di ripescaggio.

Il versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- **Bonifico bancario:** IBAN:
IT13E010604000000001453
BNL – Ancona
Beneficiario: C.R. MARCHE F.I.G.C. – L.N.D.

ovvero
- **Assegno circolare intestato**
Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.

NON SONO AMMESSI I VERSAMENTI MEDIANTE ASSEGNO BANCARIO.

Si evidenzia che l'importo versato verrà accreditato nel conto della società e andrà a copertura di eventuali debiti esistenti al 30.06.2019.

Si raccomanda di allegare, oltre alla domanda di ammissione e la dichiarazione di disponibilità del campo anche il documento comprovante il versamento dell'acconto della tassa di iscrizione al campionato.

si prega compilare e allegare anche il modulo punteggio che sarà di aiuto al Comitato Regionale Marche nella compilazione delle graduatorie.

Si informa infine che le graduatorie verranno stilate in applicazione a quanto pubblicato nel C.U. n. 179 del 08.04.2019 del Comitato Regionale Marche e che verranno pubblicate in un comunicato ufficiale in cui verrà indicato il termine entro cui comunicare eventuali controdeduzioni; le graduatorie diverranno quindi definitive con pubblicazione in un comunicato ufficiale.

**AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE–
CAMBI DI SEDE SOCIALE – CAMBI STATUS – STAGIONE SPORTIVA
2019/2020**

Le domande di fusione, – stagione sportiva 2018/2019 – dovranno pervenire al Comitato Regionale Marche **entro e non oltre le ore 19,00 di giovedì 22.06.2019**, mentre quelle relative a scissioni – cambi di denominazione sociale – cambi di denominazione sociale con cambio di sede sociale – cambi di sede sociale dovranno pervenire al Comitato Regionale Marche **entro e non oltre le ore 19,00 di Martedì 25.06.2019**

Le domande di affiliazione saranno prese in considerazione dopo il 1° luglio 2019

Si riportano, di seguito le modalità da seguire con riferimento alle istanze in questione:

FUSIONI

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si evidenzia che:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere sempre corredate dal **nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale della società sorgente dalla fusione**;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società **con identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione**;
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

SCISSIONI

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il **calcio maschile**, il **calcio femminile** ed il **calcio a cinque**, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- **domanda di affiliazione** per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione);
- **in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.**
- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Si sottolinea che le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, delle N.O.I.F.

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE:

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo **originario** ;
- statuto sociale **con la nuova denominazione**
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si evidenzia che:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo **originario** e dallo statuto sociale **aggiornato** della Società;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: **l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione**;

CAMBI DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che, nelle due stagioni sportive precedenti (stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019), non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Non costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Le modalità sono le stesse previste per i cambi di denominazione sociale.

CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.).

Le modalità sono le stesse previste per i cambi di denominazione sociale e cambi di sede sociale.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al 5 Luglio successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), **corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione.

Deve essere accluso anche l'atto costitutivo della società prima della trasformazione

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

Disposizioni da tener presente e da seguire:

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

- la domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2019-2020;**

- Tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. compresi)**
- trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle **due** copie sottostanti;
- il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto;

Tipologia e denominazione sociale

- la tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
 A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
 S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
 G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
 S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
 C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
 F.C.D. = Football Club Dilettantistico
 A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
 U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
 U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
 POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: la tipologia della società (come sopra riportata) **va sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, **l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta per la società affilianda l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. art. 17, comma 1, N.O.I.F.);**

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti non potranno essere accolte e verranno pertanto restituite alle Società per l'eventuale regolarizzazione.

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- "SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti:**
- "NUOVA", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con "NUOVA XXXX");
- "RINASCITA", "ANNO", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con "RINASCITA XXXX")
- (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con "2009 XXXX")
- (particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).
- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.).

Atto Costitutivo e Statuto Sociale

I fac-simile di atto costitutivo e Statuto Sociale – tipo, possono essere scaricati dal sito www.figcmarche.it (modulistica) o ritirati presso il Comitato Regionale Marche o presso le Delegazioni provinciali.

Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

Il fac-simile della dichiarazione di cui sopra può essere scaricato dal sito www.figcmarche.it (modulistica) o ritirato presso il Comitato Regionale Marche o presso le Delegazioni provinciali.

Tassa di affiliazione

Ogni domanda di affiliazione deve essere corredata della relativa tassa ammontante a € 65,00 per società dilettante e ad € 25,00 per società di “Puro settore giovanile”, salvo diversa indicazione della FIGC.

FESTE FINALI DEL CALCIO FEMMINILE GIOVANILE MARCHIGIANO – S.S. 2018-19

Si svolgeranno nei giorni 15 e 16 giugno 2019 secondo il programma sotto elencato le feste di chiusura dell'Attività Giovanile Femminile:

ZONA CENTRO - SUD

Sabato 15 giugno alle ore 16.00 presso il campo sportivo comunale di Santa Maria Apparente, in via Lotto, si svolgerà la festa di chiusura della zona centro-sud.

All'evento parteciperanno con le loro giocatrici le seguenti società:

TORNEO UNDER 10

MANDOLESI

P.TO D'ASCOLI

TORNEO UNDER 12

AFC FERMO

RECANATESE

POLISPORTIVA SPORT COMMUNICATION (LA BOCA GIRL)

ZONA CENTRO - NORD

Domenica 16 giugno alle ore 15.00 presso lo stadio “Dorico” in via D. Chiesa n.18 ad Ancona, si svolgerà la festa di chiusura della zona centro-nord.

All'evento parteciperanno con le loro giocatrici le seguenti società:

TORNEO UNDER 10

KONLASSATA ANCONA 2001

JESINA FEMMINILE

NUOVA SIROLESE

ARZILLA

TORNEO UNDER 12

KONLASSATA ANCONA 2001

JESINA FEMMINILE

VIS PESARO

ARZILLA

Al termine delle gare, come consuetudine, le società presenti organizzeranno il terzo tempo condividendo con giocatrici, dirigenti e genitori delle altre squadre alcuni momenti di convivialità.

“GRASSROOTS CHALLENGE FESTIVAL“ REGIONALE 2019 –“GRASSROOTS CHALLENGE FESTIVAL“ REGIONALE 2019 SOCIETA' CALCIO A 5 -TROFEO CONI 2019

Domenica 26 maggio 2019 si è svolta la festa regionale del **“GRASSROOTS CHALLENGE FESTIVAL” 2019 e il TROFEO CONI 2019.**

Tanti ragazzi e ragazze in campo e un bel pubblico sugli spalti, grande soddisfazione quindi del Settore Giovanile e Scolastico della Regione Marche per l'ottima riuscita dell'evento. Un sentito ringraziamento alla U.S. FILOTTRANESE e alla società ASD ACLI MANTOVANI C 5 per aver messo a disposizione gli impianti e aver fattivamente collaborato nell'organizzazione della manifestazione.

La manifestazione ha avuto il seguente svolgimento:

- presso l'impianto sportivo “S.GIOBBE” via Gemme,1 – FILOTTRANO la festa regionale del **“GRASSROOTS CHALLENGE FESTIVAL”** con la partecipazione delle Scuole Calcio, di seguito elencate, vincitrici la fase provinciale:

S.S.D. JESINA CALCIO	(per la Delegazione Provinciale di Ancona)
S.S. MARINER	(per la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno)
ASD ATL.CALCIO PORTO S.ELPIDIO	(per la Delegazione Provinciale di Fermo)
SS MATELICA CALCIO ASD	(per la Delegazione Provinciale di Macerata)
ASD CSI DELFINO FANO	(per la Delegazione Provinciale di Pesaro)
ASD REAL METAURO 2018	(per la Delegazione Provinciale di Pesaro)

La **SSD JESINA CALCIO** rappresenterà la nostra Regione alla festa nazionale del **11° GRASSROOTS FESTIVAL** programmata per il 15 e 16 giugno p.v. presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

- presso l'impianto sportivo Palamassimo “ GALEAZZI ” - Via Madre Teresa di Calcutta la festa regionale del **“GRASSROOTS CHALLENGE FESTIVAL“ riservato alle Scuole Calcio a 5** della Regione Marche con la partecipazione delle seguenti Società :

DELEGAZIONE DI PESARO :	SSD ARL ITALSERVICE C 5
DELEGAZIONE DI PESARO :	ASD AMICI DEL CENTRO SOCIO SPORTIVO C 5
DELEGAZIONE DI ANCONA :	ASD ACLI MANTOVANI C 5
DELEGAZIONE DI ANCONA :	ASD CORINALDO C 5

La **SSD ARL ITALSERVICE C 5** rappresenterà la nostra Regione alla festa nazionale del **11° GRASSROOTS FESTIVAL** programmata per il 15 e 16 giugno p.v. presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

- presso l'impianto sportivo supplementare “S.GIOBBE” via Gemme,1 – FILOTTRANO si è svolto il **“TROFEO CONI KINDER+SPORT 2019”** che ha visto la partecipazione delle seguenti Società:

- UP ARZILLA;
- VIS PESARO 1898
- LF JESINA FEMMINILE (AURORA JESI)
- US RECANATESE
- S.S.D. PORTO D'ASCOLI SRL
- AFC FERMO SSD

La Società **S.S.D. PORTO D'ASCOLI SRL** rappresenterà la Regione Marche alla finale Nazionale che si svolgerà dal 26 al 29 settembre 2019 in Calabria (Crotone e Isola di Capo Rizzuto).

Alla manifestazione erano presenti il professor **Floriano Marziali**, Coordinatore Federale Regionale Marche FIGC-SGS, che ha coordinato la manifestazione, **Alberto Virgili** (Delegato Regionale Attività di Base) i delegati provinciali attività di base **Matteo Della Sciucca**, **Dario Vanni**, **Paolo Mandolini** (Delegato Calcio Femminile) e i collaboratori del Coordinamento Regionale **Giacomo Gentilucci**, **Melissa Marchetti**, **Paolo Piccirillo**, **Mattia Laghi**. Sono intervenuti **Ivo Panichi** (Vice Presidente vicario LND Marche) **Giuseppe Malaspina** (Delegato Provinciale LND Fermo) **Pasquale Mormile** (Delegato Provinciale LND Pesaro) **Guido Andrenelli** (Delegato Provinciale LND Macerata).

Al termine della manifestazione dopo l'intervento sugli obiettivi e i valori dell'attività giovanile rivolti ai numerosi genitori presenti si è proceduto alle premiazioni di tutte le Società e bambini/e partecipanti.

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Questo Comitato Regionale ha autorizzato l'effettuazione dei sottoelencati Tornei, approvandone i regolamenti:

TORNEI GIOVANILI

Denominazione Torneo: **11° MEMORIAL "FRATELLI GRILLI"**
Periodo di svolgimento: 16.06.2019
Categoria: Esordienti misti – Pulcini misti
Carattere: Nazionale
Organizzazione: **A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO**

Denominazione Torneo: **TORNEO PRIMI CALCIO BY NIGHT**
Periodo di svolgimento: 21.06.2019
Categoria: Primi Calci
Carattere: Regionale
Organizzazione: **A.S.D. JUNIOR PERGOLESE**

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO "SUMMER COLLEGE"

Una settimana di calcio, divertimento e formazione seguendo le indicazioni metodologiche del Programma di Sviluppo Territoriale della Federazione Italiana Giuoco Calcio: clima sereno, ambiente sicuro, gioco, inclusione, rispetto, benessere, educazione e fair-play.

Il **SUMMER COLLEGE** in programma dal 23 al 29 giugno presso il Centro Federale Territoriale di Castel di Sangro (AQ), è rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 10 ai 14 anni di età, che saranno impegnati in attività di apprendimento, esercitazioni e giochi finalizzati al miglioramento tecnico del calciatore, vero protagonista del progetto.

Per informazioni si trascrive di seguito il link di collegamento:

- <https://www.figc.it/it/giovani/sviluppo/centri-federali-territoriali/summer-college/>

ATTIVITÀ CALCIO+UNDER15 FEMMINILE-SELEZIONE AREA TERRITORIALE 9 – ADRIATICA

Il Coordinatore Federale Regionale Floriano Marziali del Settore Giovanile e Scolastico con riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **18 Giugno 2019**, alle ore **16,00** presso il **campo sportivo in sintetico Santa Maria dell'Arzilla, (PU)**.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager :

Sig. na Mosca Emily

Tel. 333 8806567 e-mail: (**base.marchesgs@figc.it** – **marche.sgs@figc.it**)

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatore Under 15 F:

Mandolini Paolo

Collaboratore tecnico:

Marchetti Melissa

Team Manager:

Mosca Emily

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

NR	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	BECCARI	CHIARA	27/09/2004	SAN MARINO ACADEMY
2	BERNARDI	VERONICA	17/07/2005	ASD CASTELVECCHIO
3	CATENA	GIADA	29/12/2006	OSIMO STAZIONE
4	DAMIANO	ANTIMINA	13/05/2004	ASD CASTELVECCHIO
5	DI MARIA	CONSUELO	07/12/2005	PINK ARZILLA
6	DIVERSI	ELEONORA	26/07/2004	RICCIONE CALCIO FEMMINILE
7	GIULIANI	SWUAMI	24/11/2004	SAN MARINO ACADEMY
8	LUCCARONI	CELESTE	28/07/2005	ASD CASTELVECCHIO
9	MENGOZZI	SHERIL	04/04/2004	ASD CASTELVECCHIO
10	PAOLINELLI	GRETA	14/05/2005	PINK ARZILLA
11	PIERINI	ZEMFIRA	31/05/2005	PINK ARZILLA
12	PONTINI	ALESSIA	05/09/2004	SAMBENEDETTESE
13	SANCHI	GIULIA	11/01/2004	RICCIONE CALCIO FEMMINILE
14	SIETCUIPING	LAURA IRENE	06/08/2004	SAN MARINO ACADEMY
15	SPADA	DENISE	01/02/2004	ASD CASTELVECCHIO
16	VENTURA	SERENA	08/10/2004	LF JESINA FEMMINILE
17	ZAGHINI	GIULIA	20/02/2005	SAN MARINO ACADEMY
18	ZAGHINI	ALICE	20/02/2005	SAN MARINO ACADEMY

CALCIO A CINQUE REGIONALE

CALCIO A CINQUE MARCHE

C.U. N. 119 DEL 10/06/2019

C.U. N. 119 DEL 10/06/2019

C.U. N. 120 DEL 10/06/2019

Si allegano c.u. n. 119, 120 e 121 - Calcio a Cinque Marche

IBAN C.R. MARCHE

Si comunica che il Comitato Regionale Marche ha un nuovo IBAN in cui effettuare tutti i versamenti:
IT13 E010 0502 6040 00000001 453

Al fine di evitare errori e ritardi negli accreditamenti è necessario che nel bonifico venga **SEMPRE** indicato il **numero di matricola**, la **denominazione della Società** e la **causale** del versamento.

ORARIO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si ricorda che l'orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

GIORNO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	chiuso	15.00 – 17,00
Martedì	10.00 – 12.00	chiuso
Mercoledì	chiuso	15.00 – 17.00
Giovedì	10.00 – 12.00	chiuso
Venerdì	chiuso	15.00 – 17.00

Durante i suddetti orari è garantito, salvo assenza degli addetti per ferie o altro, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:

Segreteria 071/28560404
Segreteria Calcio a 5 071/28560407
Ufficio Amministrazione 071/28560322 **(Il pomeriggio solo nel giorno di lunedì)**
Ufficio Tesseramento 071/28560408 **(Il pomeriggio solo nei giorni di mercoledì e venerdì)**

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

RITIRO CARTELLINI

Si sollecitano le sottoelencate società a **contattare la Delegazione** per il ritiro dei cartellini:

ACCADEMIA GRANATA L. E.	GABICCE GRADARA	PIANACCIO
ALMAJUVENTUS FANO 1906	GIOVANE URBANIA	POL CAGLI SPORT ASSOCIATI
AMICI DEL CENTROSOCIO SP.	GRADARA CALCIO	POLISPORTIVA CANTIANESE
ATLETICO BISCUBIO	JUNIOR PERGOLESE	TAVERNELLE
BULDOG T.N.T. LUCREZIA	NEW ACADEMY	VADESE CALCIO
FFJ CALCIO A 5	NEW FOOTBALL TEAM	VISMARA 2008
FOOTBALL MOMBAROCCIO 1982	NUOVA ALTOFOGLIA	

SEGRETERIA

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	09.00 – 12.00	13.00 – 15.00
Martedì	09.00 – 12.00	13.00 – 15.00
Mercoledì	09.00 – 12.00	15.00 – 17.00
Giovedì	09.00 – 12.00	13.00 – 15.00
Venerdì	09.00 – 12.00	15.00 – 17.00
Sabato	CHIUSO	CHIUSO

Per urgenti incombenze contattare il Delegato Cav. Pasquale MORMILE 339 8305999

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

TERZA CATEGORIA PESARO

COPPA PROVINCIALE JUNIORES PESARO

C5 SERIE "D" PESARO

ALLIEVI PESARO II FASE

ALLIEVI CADETTI PESARO II FASE

GIOVANISSIMI PESARO II FASE

GIOVANISSIMI CADETTI PESARO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PESARO

PUBBLICAZIONE REFERTI NON PERVENUTI TORNEI ESORDIENTI – PULCINI (FASE PRIMAVERILE)

Si pubblica l'elenco dei **referti non pervenuti** presso la scrivente Delegazione **fino al termine** dei tornei esordienti e pulcini fase primaverile.

Si fa presente che i referti mancanti dovranno pervenire al massimo entro la mattinata di venerdì 14 giugno. Sul c.u. dello stesso giorno si riporterà la situazione definitiva.

D4 ESORD.TI MISTI A9 PESARO PRIM.

GIRONE	A	4/R	FOOTBALL MOMBAROCCIO 1982	ARZILLA
GIRONE	B	5/R	NEW FOOTBALL TEAM	MONTEFELTRO F.C.
GIRONE	C	4/R	DELLA ROVERE CALCIO	ATLETICO BISCUBIO
		5/R	POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI	DELLA ROVERE CALCIO

4V ESOR.TI A 9 1°ANNO PESARO PRIM

GIRONE	A	3/R	NUOVA MONTELABBATE	VALFOGLIA
GIRONE	B	5/R	JUNIOR PERGOLESE	REAL METAURO 2018
GIRONE	C	5/R	VIS PESARO DAL 1898 Ssq.B	MURAGLIA S.S.D. A R.L.

T4 PULCINI 9-10anni 7v7 PRIM.-PU-

GIRONE	A	3/R	POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI	ATLETICO BISCUBIO
		3/R	POLISPORTIVA CANTIANESE	JUNIOR PERGOLESE
		4/R	POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI	JUNIOR PERGOLESE
		5/R	POLISPORTIVA CANTIANESE	ATLETICO BISCUBIO
GIRONE	B	3/R	FOOTBALL MOMBAROCCIO 1982	NEW FOOTBALL TEAM
		5/R	REAL S.COSTANZO CALCIO 5	ARZILLA

V4 PULCINI A7 2°ANNO PESARO PRIM.

GIRONE	A	4/R	NEW FOOTBALL TEAM	VADESE CALCIO S.P.A.
		6/R	NUOVA ALTOFOGLIA	MONTEFELTRO F.C.
GIRONE	C	5/R	VIS PESARO DAL 1898 Ssq.B	K SPORT ACADEMY AZZURsq.B
GIRONE	D	5/R	MURAGLIA S.S.D. A R.L.	GABICCE GRADARA
		6/R	VILLA S.MARTINO	VALFOGLIA
		7/R	VALFOGLIA	GABICCE GRADARA

8/ PULCINI 9anni 7v7 PRIMAVERA-PU

GIRONE	A	3/R	MONTEFELTRO F.C.	VADESE CALCIO S.P.A.
		4/R	VADESE CALCIO S.P.A.	GIOVANE URBANIA
		5/R	MONTEFELTRO F.C.	FERMIGNANO CALCIO sq.B
GIRONE	B	6/R	CARISSIMI 2016	NEW ACADEMY
GIRONE	C	7/R	VIS PESARO DAL 1898 SRL	VILLA S.MARTINO

PULCINI 9-10anni 7v7 PRIM.-PU-

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Luca MASCIOLI e con la collaborazione dell'impiegata Dott.ssa Arianna FARONI, nella seduta del 12/06/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 FOOTBALL MOMBAROCIO 1982

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Football Mombaroccio 1982 per 2^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 3^ giornata di ritorno stagione sportiva 2018-2019.

Euro 25,00 POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Pol.Cagli Sport Associati per 2^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 3^ giornata di ritorno stagione sportiva 2018-2019.

Euro 25,00 POLISPORTIVA CANTIANESE

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Polisportiva cantianese per 2^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 3^ giornata di ritorno stagione sportiva 2018-2019.

F.to Il Sostituto Giudice Sportivo

Avv. Luca MASCIOLI

F.to Il Giudice Sportivo

Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI

PULCINI A7 2° ANNO PESARO PRIM.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Luca MASCIOLI e con la collaborazione dell'impiegata Dott.ssa Arianna FARONI, nella seduta del 12/06/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 5/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 NEW FOOTBALL TEAM

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società New Football Team per 1^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 4^ giornata di ritorno stagione sportiva 2018-2019.

GARE DEL 12/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 MURAGLIA S.S.D. A R.L.

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Muraglia per 1^ rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 5^ giornata di ritorno stagione sportiva 2018-2019.

F.to Il Sostituto Giudice Sportivo

Avv. Luca MASCIOLI

F.to Il Giudice Sportivo

Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Luca MASCIOLI e con la collaborazione dell'impiegata Dott.ssa Arianna FARONI, nella seduta del 12/06/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 MONTEFELTRO F.C.

In base art.10 comma 12 punto a) delle norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili (c.u. n.1 nazionale), si commina la seguente ammenda alla Società Montefeltro FC per l^rinuncia alla gara del torneo - pulcini relativa alla fase primaverile 3^ giornata di ritorno stagione sportiva 2018-2019.

F.to Il Sostituto Giudice Sportivo

Avv. Luca MASCIOLI

F.to Il Giudice Sportivo

Dott. Ubaldo ALBINI RICCIOLI

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, costituita dall'Avv. Giammario Schippa - **Presidente**; dall'Avv. Piero Paciaroni - **Vicepresidente**; dal Dott. Lorenzo Casagrande Albano - **Componente**; con l'assistenza del Rag. Angelo Castellana - **Segretario**, si è riunita il giorno 11 giugno 2019 ed ha assunto le seguenti decisioni:

RECLAMO U.S. FERMIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA K SPORT ACADEMY AZZURRA/FERMIGNANESE DELL'1.6.2019 PLAY OFF CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE "A"

(Delibera del Giudice sportivo presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 215 del 5.6.2019)

L'arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l'incontro al quarto minuto del secondo tempo supplementare, "per sputi e lancio di birra contro l'AA1 da parte dei tifosi della Fermignanese" e ritenuta l'impossibilità di portarlo a termine.

Il Giudice sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all'odierna reclamante, ritenuta responsabile dei fatti posti in essere dai propri sostenitori, siccome refertati, la sanzione sportiva della "perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 e l'ammenda di € 1.000/00, disponendo altresì il risarcimento del danno causato alla rete di recinzione".

Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l'U.S. Fermignanese chiedendo, in riforma della decisione impugnata, la "ripetizione" della gara e, comunque, adottare "i provvedimenti ritenuti opportuni".

Deduceva la reclamante l'erroneità della decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente l'incontro per le proteste dei sostenitori della Fermignanese, manifestatesi all'ottavo minuto del primo tempo supplementare ed al quarto minuto del secondo tempo supplementare, in quanto:

- *“il primo episodio, che comprende anche il lancio di due fumogeni”, sarebbe stato “poco significativo, tanto che la gara è tranquillamente continuata, dopo la breve interruzione”;*
- *“addirittura meno grave del primo” il secondo episodio poiché contro l'assistente arbitrale fu lanciata “birra che gli ha bagnato il pantaloncino e sputi”, mentre “il Commissario di Campo ha precisato che, contrariamente a quanto riferito dall'assistente (che, per necessità di ruolo, rivolgeva la sua attenzione a quanto avveniva in campo), n. 2 pali della recinzione venivano leggermente fatti dondolare”.*

Sempre secondo la reclamante, alla luce di quanto riferito dal Commissario di Campo, l'assistente arbitrale in questione avrebbe *“evidentemente avuto un'errata percezione della situazione”*, con particolare riferimento ai pali che *“venivano leggermente fatti dondolare ... poiché messi in un muretto senza cemento”* e, comunque, non sarebbe emerso alcun danno alla recinzione.

In conclusione, a dire della reclamante, il comportamento dei sostenitori della Fermignanese non sarebbe stato *“oggettivamente tale da influire sul regolare svolgimento della gara o da impedirne la regolare effettuazione”* e, comunque, l'arbitro, con qualche semplice accorgimento, avrebbe potuto ovviarvi.

Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La K Sport Academy Azzurra, controinteressata, faceva ritualmente pervenire proprie controdeduzioni con le quali ribadiva la correttezza della decisione dell'arbitro alla luce di quanto nell'occasione posto in essere dai sostenitori della Fermignanese, allegando altresì documentazione fotografica dello stato dei luoghi, in ordine alla quale tuttavia la reclamante ne contestava l'acquisibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Codice di giustizia sportiva.

Sentiti a chiarimenti:

- l'arbitro, confermando quanto esposto in referto, ha asserito di avere pure temuto per l'incolumità sua, dei suoi assistenti e dei giocatori e di avere interrotto definitivamente l'incontro al quarto minuto del secondo tempo supplementare in base a quanto riferitogli dall'assistente numero uno, il quale gli comunicò *“di non essere più nelle condizioni di proseguire la direzione dell'incontro a causa degli sputi subiti”;*
- l'assistente arbitrale numero uno ha confermato che all'ottavo minuto del primo tempo supplementare i sostenitori della Fermignanese, dopo la segnatura di una rete della squadra avversaria, lanciarono verso di lui due fumogeni senza colpirlo, e birra che lo attinse ai pantaloncini; gli stessi sostenitori minacciarono lui e i suoi colleghi, agitando vistosamente la rete di recinzione del campo di gioco; lo stesso assistente arbitrale ha poi riferito che al quarto minuto del secondo tempo supplementare alcuni sostenitori della Fermignanese ripresero a gettargli addosso birra e gli sputarono alla nuca e sul retro della divisa, proferendo nel contempo espressioni offensive, con cori, nei confronti della FIGC ed agitando la rete di recinzione; lo stesso ufficiale di gara ha quindi riferito di avere richiamato l'attenzione dell'arbitro dicendogli di non essere più in grado di continuare la direzione della gara a causa degli sputi subiti ed invitandolo pertanto a sospenderla definitivamente.

Motivi della decisione

La Corte sportiva d'appello territoriale, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati la reclamante, la società resistente, l'arbitro e l'assistente arbitrale numero uno, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, osserva quanto segue.

Preliminarmente, in ordine alla documentazione fotografica prodotta dalla società resistente, deve accogliersi l'eccezione della reclamante, per i motivi ivi addotti, che si ritengono condivisibili ed ai quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente, eppertanto la stessa viene espunta dal fascicolo.

Nel merito.

Le disposizioni di cui all'art. 64 n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all'arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verificano, nel corso della stessa, fatti o situazioni che *“a suo giudizio”* appaiono pregiudizievoli dell'incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio e che, quindi, la valutazione delle situazioni pregiudizievoli ivi descritte e connesse al regolare svolgimento della gara appartengono all'arbitro. Il giudizio del direttore di gara, in ogni caso, deve essere congruamente motivato, all'evidente fine di evitarne l'arbitrarietà e che, quindi, detto giudizio deve essere saldamente ancorato a dati obiettivi agevolmente riscontrabili, ditalchè se i dati sussistono e la loro valutazione risulta congruamente motivata, non può non conseguire l'insindacabilità della decisione arbitrale di non far proseguire la gara.

Per quanto qui di interesse, quanto al referto del Commissario di campo, più volte richiamato dalla reclamante, giova ricordare la disposizione di cui all'art. 68 delle NOIF secondo la quale *“E' esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro”*.

Nella specie, dall'esame del referto arbitrale, si evince che:

- all'ottavo minuto del primo tempo supplementare, un gruppo di sostenitori della Fermignanese, dopo la segnatura di una rete della squadra avversaria, lanciarono verso l'AA1 due fumogeni senza colpirlo e birra che attinse il medesimo ufficiale di gara ai pantaloncini; gli stessi esagitati poi minacciarono la terna arbitrale, anche agitando vistosamente la rete di recinzione del campo di gioco;
- al quarto minuto del secondo tempo supplementare i sostenitori della Fermignanese ripresero a gettare birra addosso all'AA1, attingendolo con sputi in testa e sul retro della divisa, oltre ad offendere, con cori, la FIGC e ad agitare la rete di recinzione;
- l'arbitro, su specifica richiesta del suo AA1, il quale gli rappresentò di non essere più nelle condizioni di proseguire nella direzione dell'incontro per gli sputi subiti, decise di sospendere definitivamente l'incontro.

Sulla scorta dei dati suesposti, a parere di questa Corte, del tutto giustificata appare la decisione dell'arbitro. Giova ribadire che, a parere del Collegio, il gesto dello sputare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell'atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende; colpire l'ufficiale di gara con uno sputo costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall'Ordinamento sportivo.

Del tutto inconferente, ai fini che qui rilevano, quanto dalla reclamante asserito in ordine alla "scarsa gravità del dondolamento" della rete di recinzione del campo di gioco, posto che la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente l'incontro fu da questi assunta a causa degli sputi subiti dal proprio assistente. Pertanto, con riferimento all'applicazione delle norme regolamentari sopra richiamate, si ribadisce che le disposizioni in questione, attribuiscono all'arbitro la valutazione della situazione e tale valutazione va rispettata ove la stessa sia ancorata - come nel caso che occupa - a dati obiettivi e scevra da motivazioni personalistiche ed emozionali.

In conclusione, i comportamenti ascritti ai sostenitori della reclamante - per i quali la stessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva risponde oggettivamente - hanno impedito agli ufficiali di gara di proseguire la direzione dell'incontro e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della gara.

Le modalità e quindi la gravità delle plurime e reiterate condotte poste in essere dai sostenitori della reclamante giustificano appieno la misura della pena pecuniaria inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.

Quanto al risarcimento del danno, siccome disposto dal primo Giudice, la Corte osserva quanto segue.

A norma dell'art. 30, comma 28, lett. a), del Codice di giustizia sportiva sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per fatti di cui all'art. 14 (fatti violenti dei sostenitori), è competente a giudicare, in prima istanza, il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche.

Secondo l'insegnamento della Corte Federale, mentre l'aspetto disciplinare è di esclusiva competenza del Giudice sportivo, l'accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società sono di esclusiva competenza del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche.

In materia risarcitoria solo detto Tribunale - e non anche il Giudice sportivo - è competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice sportivo.

In conclusione, i Giudici sportivi non sono competenti a disporre obblighi di risarcimento del danno.

P.Q.M.

la Corte sportiva d'appello territoriale, sul reclamo come sopra proposto dall'U.S. Fermignanese, così dispone:

- annulla l'impugnata delibera nella parte inerente il risarcimento del danno;
- respinge il gravame nel resto;
- dispone restituirsi la tassa reclamo.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 giugno 2019.

Il Relatore
F.to Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
F.to Giammario Schippa

Il Segretario f.f.
F.to Piero Paciaroni

RECLAMO A.S.D. FREELY SPORT AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FREELY SPORT/ALMA JUVENTUS FANO DEL 29.5.2019 TITOLO REGIONALE SERIE D CALCIO A CINQUE

(Delibera del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. Calcio a Cinque n. 117 del 5.6.2019)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche applicava all'allenatore VALORI Marco, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 ottobre 2019 per il comportamento dallo stesso osservato, nel corso della gara, nei confronti dell'arbitro.

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l'A.S.D. Freely Sport, lamentando l'eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato e chiedendone l'annullamento ovvero, in subordine, un'equa riduzione.

Motivi della decisione

La Corte sportiva d'appello territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l'effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all'addebito disciplinare mosso al predetto Valori Marco, ritenuta la fattispecie in esame riconducibile a quella prevista e punita dall'art. 19, comma 4bis, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.

P.Q.M.

la Corte sportiva d'appello territoriale accoglie il gravame come sopra proposto dall'A.S.D. Freely Sport e, per l'effetto, riduce la squalifica dell'allenatore VALORI Marco al 15 settembre 2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 giugno 2019.

Il Segretario f.f.
F.to Piero Paciaroni

Il Presidente e Relatore
F.to Giammario Schippa

ERRATA CORRIGE

ALLEGATI

- Comunicazioni LND
- Domanda Ammissione Campionati Superiori
- Comunicato-Ufficiale-n°-119-120-121-Calcio-a-Cinque-S.S.-2018-2019

Pubblicato in Pesaro ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 12/06/2019.

**Il Segretario
(Gianluca Ferri)**

**Il Delegato Provinciale
(Pasquale Mormile)**